

STATUTO

"Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma - Onlus"

Art.1 - Costituzione

E' costituita l'"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA - Onlus" denominata anche "Associazione NB", con sede legale in Genova, Largo Gaslini, n. 5.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

Le sedi secondarie possono essere dotate, per delibera del Consiglio Direttivo, di autonomia amministrativa, ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.

Lo spostamento della sede legale in Genova non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

ALLEGATO " B "
REPERTORIO
NUM. 23197
RACCOLTA
NUM. 10835

Art.2 - Scopi sociali

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e, in particolare, la promozione ed il sostegno finanziario delle attività di ricerca finalizzate al miglioramento dei trattamenti del Neuroblastoma, un tumore maligno dell'infanzia i cui effetti sono spesso fatali, al fine di contribuire alla scoperta di cure efficaci per tutti gli stadi di questa malattia, estendendo eventualmente le proprie attività anche alla lotta contro altre forme tumorali solide dell'età pediatrica.

L'Associazione intende, in particolare:

- a) Sostenere le attività del gruppo cooperativo Italiano Neuroblastoma operante nell'ambito dell'A.I.E.O.P. (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica) allo scopo di sviluppare programmi cooperativi di attività clinica e scientifica;
- b) Sostenere economicamente le attività di ricerca scientifica promosse dalla Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma;
- c) sostenere l'attuazione, in territorio italiano ed estero, di protocolli diagnostici e terapeutici le cui prevalenti finalità siano la cura e – ove

possibile – la prevenzione delle cause del neuroblastoma e di tutti i tumori solidi dell'età pediatrica;

d) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, eventualmente anche economica;

e) concedere borse di studio per corsi di formazione e riqualificazione professionale, nonché per corsi universitari, tesi di laurea e corsi post universitari, a favore di studenti italiani e stranieri, particolarmente meritevoli – i quali versino in stato di bisogno o di disagio per qualsiasi motivo fisico, sociale, economico o familiare – che intendano specializzarsi o intendano impegnarsi nello studio e nella ricerca finalizzata alla cura e al trattamento del Neuroblastoma e delle altre forme tumorali solide dell'età pediatrica;

f) realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, ogni opera sanitaria, assistenziale e/o ricreativa e di beneficenza a favore di bambini che si trovino in stato di bisogno per motivi sociali, fisici o psichici, economici e familiari;

g) curare, diffondere e realizzare, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, produzioni audio e video, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche concernenti la lotta al Neuroblastoma e alle altre forme tumorali solide dell'infanzia;

h) collaborare con Autorità nazionali e comunitarie competenti, con altre associazioni e fondazioni non profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali territoriali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti sanitari nazionali e dell'Unione Europea;

i) programmare ed organizzare - esclusivamente per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale - manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all'Estero.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla

lettera a), p.3 del co. 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 - Soci

L'Associazione comprende due categorie di associati: fondatori e sostenitori.

a) Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;

b) Sono soci sostenitori tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, aderiscono volontariamente all'Associazione, versando la relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali dei soci vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci partecipano all'Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

La qualifica di socio, sia fondatore sia sostenitore, è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Art.4 - Perdita della qualifica

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;

c) mancato pagamento della quota associativa per due anni, previa diffida al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dei soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di espulsione deve essere adottato dal Consiglio Direttivo ed opportunamente motivato.

Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, all'Assemblea Generale dei Soci, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile successiva.

I soci dimissionari o espulsi perdono automaticamente il diritto di voto.

ART. 5 - ALBO DEI BENEMERITI

L'Associazione può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che anche una tantum contribuiscono, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

L'iscrizione nell'albo dei benemeriti è triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo.

I benemeriti non pagano la quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all'elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati a presenziare all'Assemblea Generale dei Soci.

ART.6 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.7 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci fondatori e dai soci sostenitori che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con il pagamento delle quote sociali al 31

dicembre dell'anno precedente, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro socio appartenente alla stessa categoria.

Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 maggio, per la ratifica del preventivo finanziario e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità degli amministratori, gli stessi non partecipano al voto.

ART.8 - Competenze dell'Assemblea Generale dei Soci

Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e la loro sostituzione in caso di dimissioni o impedimento definitivo;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Direttivo e la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Consiglio Direttivo, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- g) la decisione definitiva, ove adita, nei casi di espulsione di soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- h) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo.

ART.9 - Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da tre a sette, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

I consiglieri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, il Direttore Generale - che può anche essere scelto

all'esterno del Consiglio e retribuito - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 aprile, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea Generale dei soci nei termini di cui al 6° comma dell'art. 7 e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richiede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica spediti due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o di modifica statutaria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; ove questo non possa o non voglia accettare la carica, il secondo dei non eletti e, nel caso anche questi non possa o non voglia accettare, il terzo dei non eletti.

In mancanza di accettazione della carica da parte dei primi tre dei non eletti, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola.

I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si procede a nuove elezioni.

ART.10 - Consiglio Direttivo: Competenze

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Generale dei Soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo la designazione di uno dei suoi componenti a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposta delibera competenze e compensi.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione.

Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9, si applica la lett. d) dell'art. 11.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo - se nominato/i - o ad uno o più consiglieri.

Il Direttore Generale e/o Amministrativo, se nominati e scelti all'esterno del Consiglio, partecipano di diritto alle sedute - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

ART.11 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Al Presidente spetta, inoltre:

- a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- c) rappresentare l'Associazione nell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, in seno alla quale eserciterà il proprio diritto di voto in attuazione delle direttive espresse al riguardo dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) assumere, nei casi di necessità e di urgenza e/o in quelli previsti dal c. 5 dell'art. 10 del presente statuto, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi;
- e) curare unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- f) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, da trascrivere in un apposito libro.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti dall'Assemblea Generale dei Soci tra persone dotate di adeguata professionalità e delle quali almeno il Presidente risulti iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Essi esaminano il preventivo finanziario e formulano in un'apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni in ordine al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti intervengono di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

I Revisori di Conti possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per dare i chiarimenti del caso.

ART.13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, alla data del 31 dicembre 2003, ha una consistenza valutata complessivamente in € 584.015,42.

Detto patrimonio potrà essere incrementato ed alimentato con:

- il reddito del patrimonio;
- le quote sociali, le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti, condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- ogni altro incremento derivante dalle attività svolte, direttamente o indirettamente, dall'Associazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c), co. 1 dell'art. 10 del D. Legislativo 460/97.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente nel rispetto del suo scopo.

ART.14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno dovrà essere approvato il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementarne il patrimonio. In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, dei soci o di coloro che a

qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.15 - Gettoni di presenza e compensi

Le cariche sociali dell'Associazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

L'eventuale compenso per il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale e/o Amministrativo - se nominati - e per i membri del Consiglio Direttivo ai quali fossero affidati particolari incarichi, sarà preventivamente determinato dal Consiglio medesimo.

Il Direttore Generale e/o Amministrativo e i consiglieri ai quali, di volta in volta, i predetti incarichi andrebbero affidati, si asterranno dal voto sulla deliberazione che abbia ad oggetto tale conferimento.

ART.16 - Estinzione o scioglimento dell'Associazione

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti ed il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto - sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge 662/96 - alla Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove all'atto dell'avvenuto scioglimento la Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma non rivesta più la qualifica di ONLUS, per qualsiasi motivo, la devoluzione del patrimonio associativo residuo sarà effettuata dai liquidatori in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

ART.17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile, del D. L.vo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

Art. 18 - Norma transitoria

I titolari di cariche sociali negli organi di governo mantengono la carica - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato istituzionale già in corso sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

Visto ne varietur

Genova li 4 febbraio 2004

F.to Sara Costa

F.to Dr. Paolo Benetti Notaio